



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL DLGS 152/2006 IN REGIONE CAMPANIA

1. PREMESSA

L'art. 29 "Sistema sanzionatorio" del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 104/2017, stabilisce quanto segue.

1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi; c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'art. 29 del Dlgs 152/2006 demanda all'Autorità competente in materia di VIA l'accertamento delle violazioni come definite dallo stesso art. 29 ai commi 2 e 3.

L'Autorità competente in materia di VIA di livello regionale è lo Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, via De Gasperi 28 – 80133 Napoli pec staff.501792@pec.regione.campania.it.

L'art. 29 individua due macrocategorie di violazioni sanzionabili, riportate al comma 2 e al comma 3. In considerazione delle differenti tipologie di violazioni è opportuno, in prima istanza, fornire specifiche indicazioni in merito alle attività da svolgersi ai fini degli accertamenti di cui alle richiamate disposizioni.

2. VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 2 DEL DLGS 152/2006

2.1 DEFINIZIONI E CRITERI

A. Tipologie di violazione - trattasi di:

1. inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del Dlgs 152/2006: si intendono riferite anche alle prescrizioni riportate nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA emanati per quelle istanze trasmesse prima della trasposizione nell'ordinamento regionale delle disposizioni del Dlgs 104/2017;

2. modifiche progettuali che rendono il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis: si intendono le modifiche delle opere e degli interventi realizzati rispetto al progetto valutato in sede di verifica di assoggettabilità o di VIA, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possono produrre effetti sull'ambiente (art. 5, comma 1 lettera l) del Dlgs 152/2006).

B. Rischio di impatti ambientali significativi e negativi - è necessario effettuare la valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla violazione di cui al precedente punto A per accertare la sussistenza del rischio di impatti ambientali significativi e negativi.

C. Valutazione delle opportune attività conseguenziali - secondo il comma 2 dell'art. 29, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Tutte le attività previste scaturiscono da una valutazione tecnica in merito:

- al rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
- alle prescrizioni necessarie per eliminare le inosservanze;
- alla tempistica necessaria per eliminare le inosservanze;
- all'adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida;
- alle reiterate violazioni e alla possibilità che queste determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Le valutazioni dovranno tener conto del principio di buona amministrazione e di realizzazione del fine pubblico, nonché di congruenza e convenienza in relazione al reale contesto di riferimento.

2.2 PROCEDURE

2.2.1 Accertamento della violazione

A. Qualora si rilevino d'ufficio o su segnalazione possibili inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del Dlgs 152/2006, ovvero modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis, lo Staff Valutazioni Ambientali, al fine di effettuare l'accertamento delle violazioni ed escludere, ove

queste siano accertate, *il rischio di impatti ambientali significativi e negativi, nonché al fine di individuare le eventuali prescrizioni per rimuovere le violazioni* richiede al potenziale trasgressore e ad eventuali altri soggetti la documentazione di cui al par. 2.3 “*Documentazione occorrente per gli accertamenti previsti ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Dlgs 152/2006*”, assegnandogli trenta giorni per il riscontro. Nel medesimo termine il potenziale trasgressore può presentare per iscritto osservazioni e ulteriore documentazione, che lo Staff Valutazioni Ambientali ha l’obbligo di valutare se pertinenti all’oggetto del procedimento, ai sensi dell’art. 10 della L. 241/1990¹. Contestualmente lo Staff Valutazioni Ambientali effettua l’accertamento di eventuali rischi immediati *di impatti ambientali significativi e negativi* avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAC) o di altri soggetti con competenze inerenti le opere/interventi e le eventuali inosservanze, ai fini del quale i soggetti incaricati dovranno effettuare appositi sopralluoghi.

B. Nel caso in cui alla scadenza dei trenta giorni per la trasmissione della documentazione di cui alla precedente lettera A il potenziale trasgressore non trasmetta la predetta documentazione *il dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali sospende la realizzazione delle opere/intervento e/o l’attività, nelle more degli accertamenti d’ufficio e dell’individuazione delle eventuali azioni da porre in essere* per rimuovere le inosservanze e fino all’accertata rimozione delle stesse.

C. Ai fini degli accertamenti di cui alla precedente lettera A, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione il dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali convoca una conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L. 241/1990 che si svolge secondo le modalità nel seguito indicate. La diffida di cui alla successiva lettera D del presente paragrafo è effettuata entro venti giorni dall’esito della Conferenza. Lo Staff Valutazioni Ambientali può anche disporre l’effettuazione di un sopralluogo congiunto con i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza di servizi.

D. Lo Staff Valutazioni Ambientali, ove l’esito degli accertamenti lo richiedano, diffida il trasgressore ad eliminare le inosservanze, assegnandogli un termine temporale congruo che tiene conto delle attività a farsi; ove sulla scorta delle valutazioni effettuate si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi, contestualmente alla diffida lo Staff Valutazioni Ambientali sospende l’attività fino all’accertata rimozione delle inosservanze.

E. L’accertamento delle violazioni e degli effetti prodotti dalle inosservanze sull’ambiente e l’individuazione delle prescrizioni necessarie per eliminare le inosservanze e della relativa tempistica vengono effettuati sulla base dell’esito della CdS istruttoria.

F. La diffida deve essere trasmessa, per conoscenza, a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza di servizi.

¹ **L. 241/1990, art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)**

1. I soggetti di cui all’[articolo 7](#) e quelli intervenuti ai sensi dell’[articolo 9](#) hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’[articolo 24](#);
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento

G. Lo Staff Valutazioni Ambientali può, in presenza di rischi di impatti ambientali significativi e negativi, disporre in qualsiasi momento la sospensione dei lavori di realizzazione del progetto, dandone adeguata motivazione, anche nel corso dell'accertamento delle inosservanze.

2.2.2 Accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni disposte per eliminare le inosservanze

A. Entro la tempistica indicata nella diffida il trasgressore è tenuto ad eliminare le inosservanze secondo le prescrizioni contenute nella citata diffida del dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali. Decorsa la suddetta tempistica, entro i quindici giorni successivi il trasgressore deve presentare allo Staff Valutazioni Ambientali idonea documentazione, predisposta da un tecnico in possesso di competenze adeguate ai contenuti delle prescrizioni e alla tipologia di opere, atta a dimostrare l'avvenuta eliminazione delle inosservanze.

B. Ai fini dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni disposte per eliminare le inosservanze, lo Staff Valutazioni Ambientali, entro dieci giorni dal deposito della documentazione di cui alla precedente lettera A, convoca una conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/1990 che si svolge secondo le modalità nel seguito indicate. Lo Staff Valutazioni Ambientali, nel corso della Conferenza, può anche disporre l'effettuazione di sopralluogo congiunto con i partecipanti alla Conferenza.

2.2.3 Conferenza di servizi istruttoria

La Conferenza di Servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/1990 di cui al par. 2.2.1 lettera D dovrà essere svolta secondo le modalità di seguito indicate.

Alla Conferenza sono invitati gli Enti e le Amministrazioni interessate e comunque i soggetti che hanno partecipato al procedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA, l'ARPAC ed eventuali altri soggetti pubblici ritenuti competenti ad esprimere un parere istruttorio. Il soggetto interessato non è invitato alle sedute della Conferenza, se non su espressa richiesta della stessa, e partecipa attraverso l'invio di documenti e ogni altro elemento utile allo svolgimento del procedimento, anche su richiesta della Conferenza.

Nella indizione della Conferenza viene comunicato ai soggetti e alle amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere nonché l'indicazione di dove è possibile consultare la documentazione utile ai fini dello svolgimento della Conferenza;
- b) la convocazione della prima riunione della Conferenza, nella quale è possibile richiedere integrazioni documentali o chiarimenti (la prima seduta della Conferenza dovrà essere fissata nei trenta giorni successivi alla indizione).

Nella prima riunione sarà predisposta l'eventuale richiesta di integrazione, con una tempistica per il riscontro non superiore a trenta giorni, suscettibili di una sola proroga di ulteriori trenta giorni su richiesta motivata del soggetto interessato.

Ove il soggetto interessato, nella tempistica indicata, non riscontri la richiesta di integrazione, viene convocata una successiva seduta della Conferenza nella quale i soggetti interessati sono chiamati a rendere le proprie determinazioni istruttorie ai fini della conclusione della Conferenza.

Successivamente al riscontro del proponente nella tempistica indicata, viene convocata una nuova seduta della Conferenza. Nella convocazione della seduta viene comunicato dove è possibile consultare la documentazione integrativa e la data della seduta della Conferenza nella quale i

soggetti interessati sono chiamati a rendere le proprie determinazioni istruttorie; la seduta dovrà essere fissata nei trenta giorni successivi alla convocazione.

2.3 DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER GLI ACCERTAMENTI PREVISTI AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 2, DEL DLGS 152/2006

2.3.1 Elenco documentazione

La documentazione da presentare dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica sulla conformità del progetto realizzato rispetto al progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o VIA o alla procedura art. 27 bis del Dlgs 152/2006
- Relazione tecnica sulla ottemperanza alle condizioni ambientali (o prescrizioni) contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA o di cui all'art. 27bis del Dlgs 152/2006

2.3.2 Relazione tecnica sulla conformità del progetto realizzato rispetto al progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA o alla procedura art. 27 bis del Dlgs 152/2006

Nella Relazione dovrà essere dimostrata la conformità del progetto realizzato rispetto al progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o VIA o alla procedura art. 27 bis del Dlgs 152/2006. Nel caso in cui siano intervenute modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis, di tali modifiche dovrà essere dato conto. Tali modifiche dovranno inoltre essere valutate al fine di fornire gli elementi necessari ad accertare il *rischio di impatti ambientali significativi e negativi* attuale e futuro. Inoltre dovranno essere formulate proposte in merito alle attività necessarie a rimuovere le violazioni.

2.3.3 Relazione tecnica sulla ottemperanza alle condizioni ambientali (o prescrizioni) contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA

Nella Relazione dovrà essere dimostrata l'ottemperanza alle condizioni ambientali (o prescrizioni) contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA. Nel caso in cui non sia possibile dimostrare l'ottemperanza o sia dimostrata l'inottemperanza a una o più condizioni ambientali (o prescrizioni) contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, sarà necessario fornire gli elementi necessari ad accertare il *rischio di impatti ambientali significativi e negativi* attuale e futuro. Inoltre dovranno essere formulate proposte in merito alle attività necessarie a rimuovere le inadempienze.

3. VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 3 DEL DLGS 152/2006

3.1 DEFINIZIONI E CRITERI

A. Tipologie di violazione - trattasi di:

1. *progetti a cui si applicano le disposizioni del Dlgs 152/2006 in materia di VIA regionale realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero di cui all'articolo 27-bis: si intendono progetti autorizzati e realizzati o in fase di realizzazione per i quali, sulla scorta della normativa pro tempore vigente, doveva essere esperita una verifica di assoggettabilità a VIA o una VIA o la procedura di cui all'art. 27bis del Dlgs 152/2006 come vigente all'attualità. Non sono ricompresi quei progetti realizzati in assenza di autorizzazione (opere e/o attività abusive);*
2. *progetti autorizzati e realizzati o in corso di realizzazione, per i quali i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o i provvedimenti di VIA sono stati annullati in sede giurisdizionale o in autotutela.*

B. Rischio di impatti ambientali significativi e negativi - è necessario effettuare la valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla violazione di cui al precedente punto A per accertare la insussistenza di eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale al fine di decidere se consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività.

C. Valutazione delle opportune attività conseguenziali - secondo il comma 3 dell'art. 29, l'Autorità competente:

- a) *asigna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento;*
- b) *può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale; la prosecuzione dei lavori o delle attività non è mai consentita nel caso di progetti autorizzati e in corso di realizzazione, per i quali i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o i provvedimenti di VIA sono stati annullati in sede giurisdizionale o in autotutela;*
- c) *scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.*

Tutte le attività previste scaturiscono da una valutazione tecnica in merito:

- al tipo di procedimento da far avviare;
- alla tempistica da assegnare per far avviare il nuovo procedimento;
- alla insussistenza di eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale al fine di decidere se consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività;

Le valutazioni in ogni caso dovranno tener conto del principio di buona amministrazione e di realizzazione del fine pubblico, nonché di congruenza e convenienza in relazione al reale contesto di riferimento.

3.2 PROCEDURE

3.2.1 Accertamento della violazione

- A. Qualora si rilevi d'ufficio o su segnalazione la possibilità che *progetti a cui si applicano le disposizioni del Dlgs 152/2006 in materia di VIA regionale siano stati realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero di cui all'articolo 27-bis*, lo Staff Valutazioni Ambientali, al fine di effettuare l'accertamento delle violazioni *ed eventualmente consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale* richiede al potenziale trasgressore e ad eventuali altri soggetti la documentazione di cui al par. 3.3 "Documentazione occorrente per gli accertamenti previsti ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Dlgs 152/2006". La documentazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel medesimo termine il potenziale trasgressore può presentare per iscritto osservazioni e ulteriore documentazione, che il dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali ha l'obbligo di valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990². Contestualmente lo Staff Valutazioni Ambientali effettua l'accertamento di eventuali rischi immediati *di impatti ambientali significativi e negativi* avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAC) o di altri soggetti con competenze inerenti le opere/interventi e le eventuali inosservanze, ai fini del quale i soggetti incaricati dovranno effettuare appositi sopralluoghi.
- B. Lo Staff Valutazioni Ambientali, ove l'esito degli accertamenti lo richiedano, *asigna un termine temporale congruo all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale*; ove sulla scorta delle valutazioni effettuate si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi, contestualmente lo Staff Valutazioni Ambientali sospende l'attività fino agli esiti del nuovo procedimento e di quello eventualmente conseguenziale (es. Verifica di assoggettabilità a VIA e poi eventualmente il procedimento di cui all'art. 27bis del dlgs 152/2006).
- C. Nel caso in cui alla scadenza dei trenta giorni per la trasmissione della documentazione di cui alla precedente lettera A il potenziale trasgressore non trasmetta la predetta documentazione lo Staff Valutazioni Ambientali sospende la realizzazione delle opere/intervento e/o l'attività, nelle more degli accertamenti d'ufficio, ed assegna in ogni caso un termine per avviare un nuovo procedimento.
- D. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato per avviare un nuovo procedimento, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, lo Staff Valutazioni Ambientali dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.

² **L. 241/1990, art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)**

1. I soggetti di cui all'[articolo 7](#) e quelli intervenuti ai sensi dell'[articolo 9](#) hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'[articolo 24](#);
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

- E. Ai fini degli accertamenti di cui alla precedente lettera A, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione lo Staff Valutazioni Ambientali convoca una conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/1990 che si svolge secondo le modalità nel seguito indicate. In tal caso, l'assegnazione di un termine temporale congruo all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e l'eventuale prosecuzione dei lavori o delle attività di cui alla precedente lettera B del presente paragrafo è effettuata entro trenta giorni dall'esito della Conferenza. Lo Staff Valutazioni Ambientali può anche disporre l'effettuazione di un sopralluogo congiunto con i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza di servizi.
- F. L'accertamento delle violazioni e degli effetti della *prosecuzione in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale* vengono effettuati dallo Staff Valutazioni Ambientali sulla base dell'esito della CdS istruttoria e degli accertamenti effettuati dall'ARPAC o da altri soggetti con competenze inerenti le opere/interventi e le eventuali inosservanze .

3.2.2 Conferenza di servizi istruttoria

La Conferenza di Servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/1990 di cui al par. 3.2.1 lettera E dovrà essere svolta secondo le modalità di seguito indicate.

Alla Conferenza sono invitati gli Enti e le Amministrazioni interessate e comunque i soggetti indicati all'art. 19 o all'art. 27bis del Dlgs 152/2006, l'ARPAC ed eventuali altri soggetti pubblici ritenuti competenti ad esprimere un parere istruttorio. Il soggetto interessato non è invitato alle sedute della Conferenza, se non su espressa richiesta della stessa, e partecipa attraverso l'invio di documenti e ogni altro elemento utile allo svolgimento del procedimento, anche su richiesta della Conferenza.

Nella indizione della Conferenza viene comunicato ai soggetti e alle amministrazioni interessate:

- a. l'oggetto della determinazione da assumere nonché l'indicazione di dove è possibile consultare la documentazione utile ai fini dello svolgimento della Conferenza;
- b. la convocazione della prima riunione della Conferenza, nella quale è possibile richiedere integrazioni documentali o chiarimenti (la prima seduta della Conferenza dovrà essere fissata nei trenta giorni successivi alla indizione).

Nella prima riunione sarà predisposta l'eventuale richiesta di integrazione, con una tempistica per il riscontro non superiore a trenta giorni, suscettibili di una sola proroga di ulteriori trenta giorni su richiesta motivata del soggetto interessato.

Ove il soggetto interessato, nella tempistica indicata, non riscontri la richiesta di integrazione, viene convocata una successiva seduta della Conferenza nella quale i soggetti interessati sono chiamati a rendere le proprie determinazioni istruttorie ai fini della conclusione della Conferenza.

Successivamente al riscontro del proponente nella tempistica indicata, viene convocata una nuova seduta della Conferenza. Nella convocazione della seduta viene comunicato dove è possibile consultare la documentazione integrativa e la data della seduta della Conferenza nella quale i soggetti interessati sono chiamati a rendere le proprie determinazioni istruttorie ai fini della conclusione della Conferenza; la seduta dovrà essere fissata nei trenta giorni successivi alla convocazione.

3.3 DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER GLI ACCERTAMENTI PREVISTI AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 3, DEL DLGS 152/2006

3.3.1 Elenco documentazione

La documentazione da presentare dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Relazione sulla tipologia di opera/intervento, con riferimento agli Allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e al DM 52/2015 (ove pertinente) e sulle motivazioni per le quali l'opera/intervento non rientrava nel campo di applicazione della VIA secondo le disposizioni pro tempore vigenti.
- Relazione tecnica sulla prosecuzione dei lavori o delle attività in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

3.3.2 Relazione sulla tipologia di opera/intervento, con riferimento agli Allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e al DM 52/2015 (ove pertinente) e sulle motivazioni per le quali l'opera/intervento non rientrava nel campo di applicazione della VIA secondo le disposizioni pro tempore vigenti.

Nella Relazione dovrà essere descritto il progetto e le tipologie di opere/interventi che lo compongono, con riferimento agli Allegati III e IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e al DM 52/2015 (ove pertinente). Dovranno essere esposte e motivate le ragioni per le quali **l'opera/intervento è stato ritenuto non rientrare nel campo di applicazione della VIA secondo le disposizioni pro tempore vigenti**. Tali modifiche dovranno inoltre essere valutate al fine di fornire gli elementi necessari ad accertare il *rischio di impatti ambientali significativi e negativi* attuale e futuro. Inoltre dovranno essere formulate proposte in merito alle attività necessarie a rimuovere le violazioni.

3.3.3 Relazione tecnica sulla *prosecuzione dei lavori o delle attività in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale*

Nella Relazione dovrà essere dimostrato che la prosecuzione **dei lavori o delle attività può avvenire in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.**